

STATUTO
CENTRO RICREATIVO COMUNALE PONTREMOLI APS - ENDAS
(Atto registrato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Art.1 – Costituzione

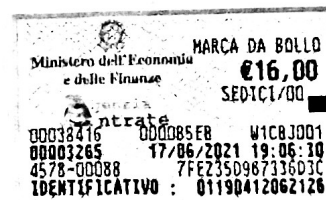
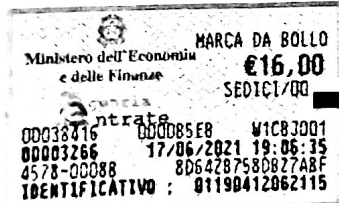
E' costituito - a norma art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del C.C. e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'ente di terzo settore denominato Centro Ricreativo Comunale APS con sede in Pontremoli affiliato ENDAS, quale rete nazionale, del quale accetta lo Statuto ed i regolamenti.

Art.2 – Oggetto sociale

L'ente potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo

f.to Il Presidente



e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche finalizzate alla salute e al benessere anche richiedendo l'iscrizione al Registro nazionale Coni, impegnandosi ad osservare le norme e i regolamenti del Coni da cui intenderà essere riconosciuta.

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.3 – Finalità

L'ente eserciterà attività di interesse generale, anche promuovendo e gestendo attività assistenziali, culturali, turistiche, ricreative, motorio-sportive, sportive dilettantistiche, didattiche, di tutela ambientale e di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo.

Impegnarsi nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, atteggiamenti o linguaggi al suo interno che non offendano le diverse sensibilità e convinzioni.

Promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture Endas, lo sviluppo delle iniziative del presente articolo.



f.to Il Presidente

Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società nella valorizzazione dei diversi modi, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali e culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale della attività del tempo libero e dello sport.

Nello specifico l'associazione organizzerà un luogo di incontro nel quale poter condividere attività ricreative rivolte a persone adulte/anziane, del comune di Pontremoli e dei comuni limitrofi, che presentino un buon grado di autonomia, al fine di favorirne la creazione di momenti di aggregazione e socializzazione, per prevenire il disagio dovuto alla solitudine. Tali attività saranno organizzate di concerto con strutture pubbliche o private, locali o esterne. L'associazione potrà inoltre organizzare manifestazioni a carattere culturale sportivo, associativo, benefico.

Per il conseguimento delle finalità sociali, l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare, in convenzione, altre strutture pubbliche o private.

L'associazione opera nell'ambito provinciale o in altro ambito territoriale con autorizzazione delle competenti strutture E.N.D.A.S., direttamente a favore dei soci ed in convenzione con le strutture o iscritti E.N.D.A.S.; potranno usufruire dei servizi dell'associazione i soci Endas di tutto il territorio nazionale, purché in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Art. 4 – I Soci

Il numero dei soci è illimitato, all'associazione possono aderire persone fisiche, in regola con le norme di Pubblica Sicurezza, e con il tesseramento E.N.D.A.S. Per l'ammissione a socio è necessario compilare la domanda, su apposito modulo Endas al Consiglio Direttivo, che dovrà decidere entro trenta giorni e svolgere regolarmente attività di volontariato all'interno della sede del Centro Ricreativo.

Il Socio è tenuto al versamento della quota sociale annuale di tesseramento, stabilita dal Consiglio Direttivo e delle eventuali integrazioni in relazione alle attività svolte dall'associazione e stabilite dallo stesso Consiglio; E' tenuto inoltre all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno di funzionamento del Centro Ricreativo e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali dell'Associazione. L'inosservanza di quanto previsto ai sopracitati commi comporta l'espulsione o la radiazione del socio, così come arrecare danni morali o materiali in qualunque modo all'Associazione.

Il socio potrà esaminare i libri sociali, direttamente presso la sede secondo termini e condizioni previste dal regolamento interno predisposto dal consiglio Direttivo.

Art. 5 Gli organi associativi

Gli organi associativi sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore o l'organo collegiale di revisione dei conti (solo se richiesto per legge).

Art. 6 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali, ivi compreso il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale (bilancio) e gli stanziamenti per le iniziative previste;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal revisore/i



f.to Il Presidente

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- apporta modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto
- approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

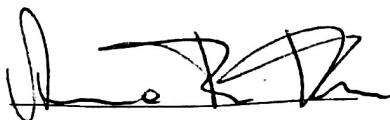
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno dieci giorni mediante avviso affisso nella sede sociale, o qualunque mezzo anche informatico che ne confermi l'avvenuta ricezione (e-mail, whats app, ecc.). Essa è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non è ammesso voto per delega. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno potranno avvenire a voto palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione o per il cambio di Ente di appartenenza affiliante è indispensabile la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, è indispensabile il voto di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il C.D. è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e resteranno in carica almeno 4 anni, ai sensi dello Statuto Nazionale E.N.D.A.S. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e fissa la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività svolte nell'associazione per il conseguimento dei fini Sociali. Il consigliere che non partecipi, salvo giustificate cause di forza maggiore, a 3 riunioni consecutivamente, viene dichiarato decaduto. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni 6(sei) mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale, i rendiconti economico-finanziari e/o bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; decide inoltre l'importo della quota annua associativa e le modalità di versamento, stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci e svolge ogni altra attività necessaria e funzionale alla gestione sociale. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di settore nominati tra i soci.



f.to Il Presidente

Art. 8 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti esterni, stipula atti inerenti l'attività dell'associazione, ed esterni, quali ad esempio apertura e gestione conti correnti, cassette postali, contratti in nome e per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge le funzioni di amministratore. Il Presidente uscente (in caso di variazione) è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall'elezione di questi. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui attribuzioni spettano al vicepresidente.

Art. 9 Revisore dei conti (solo se previsto in base al fatturato)

Verrà eletto nel seno dell'associazione con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo, l'organo potrà anche essere collegiale, dovrà essere composto da 3 membri. Dovrà visitare i rendiconti periodici prima di sottoporli alla approvazione dell'Assemblea, dovrà verificare la cassa, le attività e passività e redigere una relazione di presentazione all'Assemblea, tutto ciò dovrà essere verbalizzato. Saranno comunque applicati gli obblighi previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 10 Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è tenuta in conformità alle buone regole di contabilità ed economicità e l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. E' obbligatoria la redazione di un rendiconto economico-finanziario da presentarsi all'Assemblea per l'approvazione entro i primi sei mesi dell'anno.

Eventuali residui attivi di bilancio saranno destinati come segue:

- 10% (dieci percento) al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sociale secondo le finalità statutarie.

E' fatto assoluto divieto di distribuire utili anche in maniera indiretta, qualora utili vengano realizzati, essi verranno impiegati per la crescita dell'associazione

Art. 11 Gratuità degli incarichi

Le cariche associative interne all'associazione sono gratuite, qualora il Consiglio Direttivo decida di corrispondere rimborsi spese, o gettoni di presenza, sempre a titolo di rimborso spesa anche forfetario, questi dovranno essere concordati ed essere iscritti nel bilancio e comunque conformi alle normative vigenti in materia.

Art. 12 Patrimonio

L'associazione ha propria autonomia patrimoniale ed amministrativa, il patrimonio è costituito da quote sociali annue di tesseramento, dai contributi dei soci che fruiscono delle iniziative del Centro, dai contributi provenienti da strutture o APS E.N.D.A.S. che fruiscono delle iniziative dell'associazione, da eventuali contributi da Enti pubblici o privati e da tutti i proventi derivanti dalle iniziative del Centro compreso l'eventuale fondo di riserva, ed inoltre dal patrimonio iniziale stabilito

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; possono inoltre costituire patrimonio tutte le donazioni, i lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concesse senza condizioni che limitano la completa autonomia dell'associazione;

Art. 13 Disposizioni finali



f.to Il Presidente

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda allo Statuto nazionale dell'E.N.D.A.S. ed alle leggi in materia. Per qualsiasi rettifica al presente documento, che debba essere apportata in forza di futura legislazione civile o fiscale, si rimanda alla lettura dello Statuto Nazionale dell'E.N.D.A.S.



f.to Il Presidente